



CITTA' di GARLASCO
Provincia di Pavia
AREA FINANZIARIA
Servizio Entrate Tributarie

***Regolamento
per la concessione
della rateizzazione
delle entrate comunali
di natura tributaria***

Approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 20/3/2020

In vigore dall'1/1/2020

INDICE

Art. 1	<i>Oggetto del regolamento</i>
Art. 2	<i>Ambito di applicazione</i>
Art. 3	<i>Criteri di ammissione al beneficio</i>
Art. 4	<i>Garanzie su dilazioni di pagamento</i>
Art. 5	<i>Modalità di presentazione dell'istanza</i>
Art. 6	<i>Termini di presentazione dell'istanza</i>
Art. 7	<i>Procedimento</i>
Art. 8	<i>Provvedimento di concessione</i>
Art. 9	<i>Entrata in vigore</i>

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/997, n. 446, disciplina la *rateizzazione di pagamento dei carichi arretrati delle entrate di natura tributaria* nel Comune di Garlasco, in base all'art. 1, commi 796-797-798 della Legge 27/12/2019, n. 160.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per la concessione della rateizzazione di pagamento applicabile ai debiti di natura tributaria quali:

- avvisi di accertamento siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
- atti di irrogazione sanzione per omesso versamento del tributo;
- ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n. 639/1910 od analoghi strumenti di riscossione coattiva diretta, eventualmente previsti da norme di legge.

2. Competente all'applicazione del presente regolamento è il Funzionario Responsabile dell'entrata di cui si chiede la rateizzazione.

ART. 3 CRITERI DI AMMISSIONE AL BENEFICIO

1 Il provvedimento di rateizzazione viene concesso a seguito di presentazione di idonea istanza da parte del contribuente.

2. Il carico di entrate arretrate di natura tributaria di cui si chiede la rateizzazione è ripartito, di norma, secondo il seguente schema:

- fino a euro 100 nessun rateizzazione;
- da euro 101,00 ad euro 500,00 in quattro rate mensili;
- da euro 501,00 ad euro 3.000,00 in dodici rate mensili;
- da euro 3.001,00 ad euro 6.000,00 in ventiquattro rate mensili;
- da euro 6.001,00 ed euro 20.000,00 in trentasei rate mensili con possibilità di richiedere la fideiussione;
- oltre euro 20.000,00 in settantadue rate mensili con possibilità di richiedere la fideiussione.

3. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti alla medesima entrata e della medesima tipologia; in tal caso le soglie d'importo di cui al comma 2 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.

4. Nel caso in cui gli atti siano relativi ad entrate diverse, il contribuente dovrà presentare, per ciascuna entrata tributaria, distinta istanza di rateizzazione.

5. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente regolamento, ai fini della sola garanzia, il limite di cui al comma 2 deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.

ART. 4
GARANZIE SU DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. Nel caso in cui a garanzia di una dilazione di pagamento sia rilasciata polizza fideiussoria, questa deve essere pari all'importo del debito rateizzato.
2. La fideiussione deve contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e deve essere attivabile a semplice richiesta del Comune di Garlasco, anche in caso di contestazioni da parte del debitore garantito.

ART. 5
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

1. Il contribuente che intende avvalersi della possibilità di rateizzare di cui al presente regolamento deve inoltrare specifica e motivata istanza al Servizio Entrate Tributarie del Comune di Garlasco.
2. L'istanza di rateizzazione deve essere indirizzata all'ufficio competente in materia di gestione dell'entrata di cui si chiede la rateizzazione e deve contenere:
 - a) i dati anagrafici del contribuente;
 - b) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
 - c) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario.
3. L'istanza può essere consegnata direttamente dal richiedente al Protocollo generale dell'Ente oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica di un documento di identità.

ART. 6
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

1. L'istanza di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata entro i termini di avvenuta esecutività dell'atto. La prima rata deve essere versata, di norma, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso.
2. L'istanza di rateizzazione in caso di avviso di accertamento definitivo, deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva. In tale ipotesi la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. Il periodo di dilazione decorre dalla data di esecutività dell'atto di accertamento, pertanto la relativa rateizzazione potrà essere accordata solo per il periodo che ancora residua rispetto al limite massimo di cui all'articolo 3, comma 2, del presente regolamento.
3. L'istanza di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale derivante da riscossione coattiva non ancora definitiva, deve essere presentata entro i termini di esecutività della stessa e la prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla sua notifica.
4. L'istanza di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale derivante da riscossione coattiva già divenuta definitiva, deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive e la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.

5 Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di due rate anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima e l'intero importo residuo comunque non versato è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva.

6. Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.

ART. 7 PROCEDIMENTO

1. L'istruttoria viene compiuta dal Responsabile del Servizio Entrate Tributarie.

ART. 8 PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda il Funzionario Responsabile del tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione.

2. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero e la decorrenza delle singole rate.

3. Sia il provvedimento di concessione è comunicato direttamente all'indirizzo del contribuente in posta ordinaria o tramite pec.

ART. 9 ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020 e si applica pertanto a tutte le istanze di rateizzazione non ancora concesse.